

TI_GERICHTE 60.2005.90 vom 22. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.90

FR: TI_GERICHTE 60.2005.90 du 22 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2005.90 del 22 settembre 2005

Regeste

ricorso in materia di perquisizione e sequestro. terzo (istituto bancario) in buona fede.

Erwägungen

E. 1

. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.). Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003 dell'1.12.2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V. I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].

E. 2

PI 2

3.PI 3

4.PI 4

5.PI 5

E. 3

. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP). Il diritto di proprietà o un altro diritto

reale acquisiti da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione (S. TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar*, 2. ed., Zurigo 1997, n. 16 e 17 ad art. 59 CP). La confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente si è reso colpevole di ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l'acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30.6.1993 in FF 1993 III 219; N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP). Il terzo è da considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano ["l'ignorance de faits qui justifiaient la confiscation (...) doit être non fautive", D. PIOTET, *Les effets civils de la confiscation pénale*, Berna 1995, n. 187; contra: N. SCHMID, op. cit., n. 84 ad art. 59 CP]. La confisca non sarà invece ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che giustificherebbero la misura, ha fornito una controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, op. cit., n. 90 ad art. 59 CP). Al terzo di buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (N. SCHMID, op. cit., n. 87 ad art. 59 CP). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei beni (ex tunc, N. SCHMID, op. cit., n. 92 ad art. 59 CP). Inoltre, mancando una tale controprestazione, si rinunciarebbe alla confisca se dovesse risultare di un rigore eccessivo.

E. 4

. Nel presente caso, allo stadio attuale dell'istruzione formale ed in base anche alle argomentazioni delle parti, in discussione è unicamente il requisito della buona fede. Per restringere ulteriormente il quesito giuridico, allo stadio attuale dell'istruzione formale è escluso che i funzionari della banca sapessero (dolo diretto) o dubitassero (dolo eventuale) della provenienza illecita, di modo che per determinare la buona fede occorre verificare se la banca, e per essa i suoi funzionari, hanno applicato la dovuta diligenza nelle verifiche che incombevano loro. Sul grado della diligenza ci sono visioni diverse tra le parti. Il procuratore pubblico, citando Niklaus Schmid (*Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, Bd. 1 § 2 n. 82 p. 135), considera che non è sufficiente una semplice violazione di un generico obbligo di diligenza: in casu, i rimproveri alla banca vanno oltre questa soglia. Per il giudice dell'istruzione e dell'arresto, che cita M. Vouilloz (*La confiscation en droit pénal*, in AJP/PJA 12/2002, 1387 ss, 1393/4, e in SJ 1997 p. 192), ciò che conta è la conoscenza del contesto che potrebbe essere delittuoso. Nel concreto caso, il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha escluso la buona fede in quanto la banca avrebbe dovuto operare maggiori verifiche sui fondi in essere sulla relazione _____, in quanto era dato un obbligo di verifica accresciuto. Per la banca ricorrente, i rimproveri del procuratore pubblico e del giudice dell'istruzione e dell'arresto sono (oltre che contestati) di natura puramente civilistica, e quindi ininfluenti con riferimento all'art. 59 CP: nessun rimprovero di natura penale può essere mosso, di modo che è dato il requisito della buona fede.

E. 5

. Per giudicare della buona o mala fede giusta l'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP si deve anzitutto far riferimento ai lavori preparatori, ed in particolare al Messaggio del 30.6.1993. Nel commento della disposizione, oltre che per il ricettatore, la buona fede è esclusa se l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato " o che avrebbe dovuto, visto le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquisiti. " (Messaggio, FF 1993 III p. 219).

E. 6

PI 6

E. 7

PI 7

E. 8

PI 8

E. 9

PI 9

E. 10

PI 10

E. 11

PI 11

E. 12

PI 12

E. 13

PI 13

E. 14

PI 14

E. 15

PI 15

E. 16

PI 16

E. 17

PI 17

E. 18

PI 18

E. 19

PI 19

E. 20

PI 20

E. 21

PI 21

E. 22

PI 22

E. 23

PI 23

E. 24

PI 24

E. 25

PI 25

E. 26

PI 26

E. 27

PI 27

E. 28

PI 28

E. 29

PI 29

E. 30

PI 30

E. 31

PI 31

E. 32

PI 32

E. 33

PI 33

E. 34

PI 34

E. 35

PI 35

E. 36

PI 36

E. 37

PI 37

E. 38

PI 38

E. 39

PI 39

E. 40

PI 40

E. 41

PI 41

E. 42

PI 42

E. 43

PI 43

E. 44

PI 44

E. 45

PI 45

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.